



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Criteria per la definizione dell'intervento economico da parte del Comune, relativamente al ricovero stabile in residenze sanitarie assistenziali e case di soggiorno di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi la residenza nel Comune di Lavis.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.51 del 27.12.2023



PREMESSA

I presenti criteri disciplinano la definizione e l'erogazione dell'intervento economico integrativo da parte del Comune per il pagamento integrale o parziale della retta per il ricovero stabile in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e Case di soggiorno a favore di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi l'ultima residenza nel Comune di Lavis.

Ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 "alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)".

1. Intervento del Comune.

Il Comune di Lavis, quale sede di ultima residenza delle persone ricoverate in maniera stabile in R.S.A. o in Case di soggiorno, interviene economicamente a favore degli utenti che non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, ordinariamente a seguito di richiesta dell'interessato.

La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza esistente tra l'ammontare della retta di ricovero e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'utente, così come quantificata dai presenti criteri.

L'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'utente che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo dell'utente stesso al momento della cessazione del servizio di ricovero.

2. Definizione della capacità contributiva dell'utente.

La capacità di contribuzione da parte dell'utente deriva dalle condizioni economico/patrimoniali del medesimo (di cui al punto 2A) e dei soggetti di cui al successivo punto 2B).

La verifica della capacità contributiva spetta all'Ufficio Attività sociali.

2A. Situazione economico/patrimoniale dell'utente.

Per la definizione della parte di retta a carico dell'utente sono considerate nel seguente ordine:

1. tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi);
2. il suo patrimonio mobiliare, ad eccezione dei risparmi inferiori o uguali ad euro 2.500,00, adoperabili per far fronte a spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali;
3. il suo patrimonio immobiliare, secondo i criteri di seguito previsti.



Il patrimonio immobiliare viene preso in considerazione solo nel momento in cui le entrate ed il patrimonio mobiliare dell'utente siano insufficienti a coprire la retta mensile e viene valutato da personale tecnico comunale in forma di stima di massima, che verrà comunicata all'utente.

Fino alla concorrenza di tale valore di stima l'utente è considerato autonomo nel pagamento della retta mensile. Rimane salva la facoltà per gli interessati di chiedere al Comune un termine, non superiore a 60 gg., per produrre una perizia di stima asseverata.

Al verificarsi della concorrenza suddetta o comunque di atto di disposizione degli immobili con congruo valore da cui non consegua l'autonomia nel pagamento della retta dell'utente, lo stesso può presentare motivata richiesta di intervento economico da parte del Comune con le modalità indicate al successivo punto 7.

L'utente deve attuare ogni atto dispositivo sugli immobili in modo che possano dare una resa in termini di rendita periodica o capitale monetario ai fini del pagamento dell'intera retta.

Costituiscono eccezioni:

- a) casa di abitazione: l'utente costituisce ipoteca volontaria di valore adeguato, secondo disposizioni e schema predisposti dal Comune, al fine di beneficiare dell'anticipazione da parte del Comune al netto di tutte le entrate dell'utente come sopra definite;
- b) immobili posseduti in quota o comunque difficilmente vendibili e in ogni caso con una stima complessiva (della quota di proprietà dell'utente) inferiore alla soglia di euro 20.000,00: sono valutati caso per caso, motivando opportunamente la mancata considerazione degli immobili medesimi ed esplicitando le eventuali condizioni da porre a carico dell'utente. In tutte queste situazioni si invitano comunque gli utenti e/o i loro familiari a vendere (o comunque far fruttare) gli immobili, rimandando la definizione della situazione alla cessazione dal servizio di ricovero.

In assenza degli adempimenti previsti da questo punto, l'Amministrazione attiva le pertinenti procedure per il recupero delle risorse economiche eventualmente anticipate.

2B. Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'utente.

Nel caso in cui, a seguito della definizione della situazione economico/patrimoniale dell'utente di cui al precedente punto 2A, egli non risulti in grado di far fronte autonomamente alla copertura totale della retta, ai fini della valutazione della sua capacità contributiva il Comune, nel rispetto dell'ordine stabilito dagli artt. 437 e 433 del Codice Civile, considera le situazioni dei soggetti ivi indicati come di seguito individuati:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'utente donante;
- b) genitori e adottanti, coniuge, figli, anche adottivi, e discendenti prossimi (nipoti in linea retta) che siano orfani di entrambi i genitori. Il coniuge dell'utente è considerato se non separato legalmente o divorziato;
- c) generi e nuore, se non divorziati, separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del Codice Civile.



2B1. Definizione della capacità contributiva dell'utente relativamente ai donatori di cui alla lettera a) del punto 2B.

Per la valutazione della capacità contributiva dell'utente si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del Codice Civile.

La situazione economico/patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del punto 2B) non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

2B2. Definizione della capacità contributiva dell'utente relativamente ai familiari di cui alle lettere b) e c) del punto 2B.

Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'utente si considerano le condizioni economico/patrimoniali dei familiari individuati alle lettere b) e c) del punto 2B) sulla base del sistema di calcolo I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) cosiddetto "standard" o "ordinario", così come definito dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i..

La capacità contributiva mensile dell'utente in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:

- per valori di I.S.E.E. "standard" o "ordinario" fino a euro 41.000,00, applicando l'aliquota dello 0,31% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,16% per affine appartenente al gruppo c);
- per valori di I.S.E.E. "standard" o "ordinario" superiori a euro 41.000,00 applicando l'aliquota dello 0,42% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,21% per affine appartenente al gruppo c).

3. Versamento degli oneri dell'utente.

Gli oneri a carico dell'utente sono versati mensilmente direttamente dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo.

In particolare, gli importi ricollegabili ai punti 2B1) e 2B2) sono versati alla struttura di ricovero o al Comune, qualora quest'ultimo abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto a carico dell'utente. Gli stessi importi non sono, altresì, corrisposti per le frazioni del mese di ingresso uguali od inferiori a 15 giorni e per quelle non superiori ai 15 giorni del mese di dimissione definitiva.

In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell'utente, viene sospesa all'utente la quota mensile di pensione di cui al punto 5). Inoltre, devono essere utilizzati per la copertura della retta anche i beni mobili dell'utente con ammontare inferiore ad euro 2.500,00, altrimenti mantenuti nella disponibilità del medesimo per le spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali. L'utente, o chiunque ne abbia titolo, ha



sempre la possibilità di proporre l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

4. Circostanze in cui non vengono considerate le condizioni economico/patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) del punto 2B).

Non vengono considerate le condizioni economico/patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) del punto 2B) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. possesso di certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare con valore inferiore od uguale ad euro 6.000,00;
2. assenza di entrate e patrimonio (mobiliare e immobiliare) sebbene l'I.S.E.E. del nucleo familiare rientri tra quelli da considerarsi;
3. situazioni, opportunamente dimostrate e documentate, in cui l'utente abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti del familiare stesso (con conseguente non considerazione dell'intero nucleo del medesimo):
 - a) gravi violenze in famiglia;
 - b) fatti che hanno portato alla perdita della responsabilità genitoriale;
 - c) dilapidazione del patrimonio della famiglia;
 - d) abbandono.

5. Quota mensile di pensione per l'utente.

All'utente che non abbia la capacità contributiva di cui al punto 2) per sostenere per intero la retta di residenzialità, è attribuita una quota mensile di euro 120,00 per le strette esigenze personali, trattenendola dalla pensione. Nel caso in cui il medesimo non abbia nessuna entrata può chiedere un pari sussidio al Comune.

In entrambi i casi di cui al precedente paragrafo l'importo mensile incrementa quanto complessivamente dovuto dall'utente per il ricovero stesso.

La predetta quota di euro 120,00 non viene attribuita nei seguenti casi:

- a) stipulazione di ipoteca volontaria sulla casa di abitazione di cui al punto 2A sesto paragrafo lettera a);
- b) possesso di immobili di cui al punto 2A sesto paragrafo lettera b);
- c) in tutte le ipotesi in cui il Comune debba recuperare importi anticipati che l'utente avrebbe dovuto versare.

6. Cessazione del servizio di ricovero.

Al momento della cessazione del servizio di ricovero a favore dell'utente (dimissioni, decesso, abbandono volontario o altro), il Comune quantifica quanto dallo stesso anticipato per il ricovero in struttura al netto dei relativi incassi e, a seguito di apposita valutazione, recupera le somme corrisposte dal Comune nel periodo anteriore alla data di cessazione del servizio a favore dell'utente.



7. Richiesta di intervento economico e istruttoria della domanda.

La richiesta di intervento economico da parte del Comune di Lavis ad integrazione della retta per inserimento in R.S.A. o in Casa di soggiorno deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, all'Ufficio Attività sociali utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

La domanda può essere alternativamente sottoscritta da:

- beneficiario;
- tutore, curatore, amministratore di sostegno;
- familiare;
- d'ufficio (assistente sociale competente) in caso d'urgenza.

Se l'utente, a seguito della definizione della sua situazione economico/patrimoniale (punto 2A), non risulta in grado di far fronte autonomamente alla copertura totale della retta, l'Ufficio verifica l'esistenza di eventuali donatori secondo le previsioni di cui ai punti 2B lettera a) e 2B1. Se l'autonomia dell'utente non viene raggiunta si richiede l'attestazione dell'I.S.E.E. "standard" o "ordinario" ai soggetti tenuti secondo il punto 2B2. Nel caso l'interessato sia già in possesso di attestazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario" in corso di validità, anche in copia, può produrla dichiarando presso quale ufficio della Pubblica Amministrazione è depositato l'originale.

Il Comune provvede a determinare il termine ultimo per la presentazione della predetta certificazione I.S.E.E., tenendo in considerazione i tempi necessari alla modifica del nucleo anagrafico a seguito dell'inserimento in struttura dell'utente.

All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio competente comunica al richiedente l'esito e alla R.S.A. l'importo minimo mensile da recuperare dall'utente oltre ad eventuali entrate sopravvenute (tredicesima, quattordicesima, arretrati, rimborsi, ...), in proporzione ai giorni di occupazione del posto. Dà, inoltre, indicazioni rispetto alla quota mensile di pensione da attribuire all'utente di cui al punto 5.

Successivamente, se del caso, il Comune comunica ai donatori ed ai familiari interessati la quota di capacità contributiva dell'utente risultante.

Allorché non vi sia l'intervento dei donatori tenuti o in caso di mancata presentazione anche di una sola delle attestazioni I.S.E.E. "standard" o "ordinario" da parte dei familiari individuati al punto 2B2), viene sospesa all'utente la quota mensile di pensione di cui al punto 5). Inoltre, devono essere utilizzati per la copertura della retta anche i beni mobili dell'utente con ammontare inferiore ad euro 2.500,00, altrimenti mantenuti nella disponibilità del medesimo per le spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali.

L'utente, o chiunque ne abbia titolo, ha sempre la possibilità di proporre l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.



Per i casi di oggettiva e comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti di cui al punto 2B) e/o della loro situazione economico/patrimoniale, il Comune può decidere motivatamente di lasciare la quota mensile di pensione all'utente.

L'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'utente che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo dell'utente stesso al momento della cessazione del servizio di ricovero.

8. Anticipazione della quota a carico dell'utente.

In casi particolari nei quali la capacità contributiva dell'utente è in corso di definizione, il Comune comunica alla R.S.A. quanto quest'ultima deve in via provvisoria recuperare mensilmente dall'utente ed eventualmente interviene economicamente secondo le informazioni disponibili.

Non appena definita la capacità contributiva dell'utente, il Comune comunica alla R.S.A. l'importo da porre a carico mensilmente dell'utente e procede a recuperare dallo stesso gli importi nel frattempo anticipati che l'utente avrebbe dovuto versare.

Nel caso in cui l'utente non sia in grado di collaborare e non vi sia il supporto dei familiari, ma emerga dagli elementi acquisiti la possibilità dell'esistenza di patrimonio mobiliare che modificherebbe l'intervento economico, il Comune, al fine di verificarne la consistenza mentre interviene economicamente in anticipazione, si attiva per la nomina dell'Amministratore di sostegno, curatore o tutore.

9. Variazioni della situazione economico/patrimoniale dell'utente in caso di integrazione della retta da parte del Comune.

L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente (di norma nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento) al Comune ogni variazione delle entrate e del patrimonio che incida sull'intervento economico al fine della rideterminazione dello stesso. L'onere della relativa comunicazione al competente Ufficio è in capo all'utente o chi per esso (familiare, amministratore di sostegno, ecc).

La mancata comunicazione può comportare la percezione di indebiti vantaggi e conseguente responsabilità penale.

Periodicamente ed a campione il Comune verifica pensioni dell'utente, nuove entrate ed incrementi della situazione patrimoniale (es: l'acquisto di un'eredità). Nel caso in cui l'intervento economico del Comune vada rimodulato, comunica alla R.S.A. il nuovo importo minimo mensile da recuperare dall'utente e procede a recuperare eventuali importi pregressi che l'utente avrebbe dovuto versare.

Il Comune si attiva nelle sedi opportune allorché la mancata comunicazione delle variazioni possa integrare una fattispecie di reato.

In applicazione dell'art. 2740 del Codice Civile, qualora l'utente entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente



utilizzate per il pagamento della retta, previo rimborso al Comune di quanto dallo stesso eventualmente anticipato.

10. Variazioni del nucleo familiare e/o della situazione economico/patrimoniale per i soggetti di cui al punto 2B2).

In caso di variazione del nucleo familiare è possibile richiedere ai C.A.F. una nuova certificazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario".

In caso di variazione rilevante e significativa della situazione economico/patrimoniale è possibile richiedere una nuova certificazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario", presentando ai C.A.F. la nuova situazione.

È inoltre possibile presentare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 - il cosiddetto I.S.E.E. "corrente" dell'intero nucleo familiare qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore (per variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale) e, al contempo, si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni peggiorative della situazione lavorativa indicate nell'articolo medesimo.

Il Comune provvede alla ridefinizione della capacità contributiva dell'utente di cui al punto 2B2) con valenza dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli interessati.

11. Aggiornamento biennale certificazione I.S.E.E..

La revisione della misura della capacità contributiva dell'utente per quanto concerne il punto 2B2) avviene ogni due anni da luglio a dicembre, attraverso l'invito, da parte dell'Ufficio Attività sociali, alla presentazione di nuova certificazione I.S.E.E.. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio.

12. Variazione della retta della struttura.

La variazione della retta della struttura implica per gli ospiti che pagano l'intera retta mensile l'adeguamento dell'importo da versare alla struttura di ricovero. Parimenti, la medesima variazione comporta automaticamente l'aggiornamento dell'intervento del Comune.

13. Particolari situazioni economico/patrimoniali del coniuge dell'utente.

Nel momento in cui, a seguito di un ricovero in struttura, il coniuge del ricoverato dimostri di non possedere né patrimonio mobiliare (con l'eccezione di euro 2.500,00), né immobiliare, l'utente può presentare richiesta al Comune affinché questo ultimo ridefinisca il proprio intervento economico. All'esito positivo dei relativi accertamenti, il Comune ridefinisce il proprio intervento economico attribuendo all'utente - oltre alla



quota mensile di pensione di cui al precedente punto 5 - un'ulteriore quota mensile della stessa pensione ai fini del sostentamento quotidiano del coniuge.

La misura di tale quota è determinata dalla differenza tra l'importo mensile dell'assegno sociale dell'anno e le eventuali entrate del coniuge dell'utente (es.: pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi).

Anche il predetto importo mensile incrementa quanto complessivamente dovuto dall'utente per il ricovero stesso. Il coniuge dell'utente segnala ogni variazione rilevante e significativa della propria situazione economico/patrimoniale.

14. Controllo delle dichiarazioni.

Il Comune effettua controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. e i.